

REGOLAMENTO (CEE) N. 134/91 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 1991****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 115/91 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 115/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 115/91 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1991, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 gennaio 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	140,00
	06	50,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	100,00
	05	100,00
	02	20,00
1003 00 10 000	07	87,00
	02	0
1003 00 90 000	04	87,00
	02	20,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	65,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	158,00
1101 00 00 130	01	139,00
1101 00 00 150	01	129,00
1101 00 00 170	01	119,00
1101 00 00 180	01	107,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	158,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	233,00
1103 11 10 200	01	221,00
1103 11 10 500	01	197,00
1103 11 10 900	01	186,00
1103 11 90 100	01	158,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 la zona II b),
- 06 Unione Sovietica,
- 07 Polonia.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).
